

J.E.G.

29 GEN. 2007

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

**PROVINCIA di BENEVENTO**

26 GEN. 2007

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 32 del \_\_\_\_\_

**Oggetto: G.d.P. di Benevento- Atto di Citazione Pontillo Giuseppe c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilasette il giorno Ventisei del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____          |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA       | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA     | - Assessore       | _____          |
| 9) geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE *Carmine Nardone*

**LA GIUNTA**

**Premesso** che con atto di citazione notificato il 09/11/06 il sig. Pontillo Giuseppe agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per risarcimento danni  
**Con** determin. n. 71/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;  
**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

2

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;  
**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Giudice di Pace di Benevento da Pontillo Giuseppe c/ Provincia di Benevento con atto di citazione notificato il 09/10/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 71/07;

ASSISTENTE

*Giuseppe Pontillo*

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 71/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 09/11/06 dinanzi al Giudice di Pace di Benevento promosso da Pontillo Giuseppe c/ Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 85 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 GEN. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 GEN. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 19 FEB. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 FEB. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 19 FEB. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

<input checked="" type="checkbox"/> Copia per		il _____	prot. n. <u>ES 1467</u>
SETTORE <u>AVVOCATURA</u>		il _____	prot. n. _____
SETTORE _____		il _____	prot. n. <u>20.207</u>
SETTORE _____		il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	<u>878</u>	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	<u>30.1.07</u>	il _____	prot. n. _____
<u>Conferenza Capigruppo</u>			




Si notifici a:

1. **SA.RI - Sannitica Riscossioni S.p.A.**, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica alla Via Magnani Ricotti n. 14, cap 28100 Novara;
2. **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica alla Via Rocca dei Rettori P.zza Castello 82100 Benevento.

A MANI DI *Caporaso Luisa*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI.

*R* 09 NOV. 2006



rappresentante p.t. domiciliato per la carica alla Via Rocca dei Rettoni  
P.zza Castello 82100 Benevento,

comparire innanzi al Tribunale di Benevento all'udienza del **30 gennaio 2007**, ora e luoghi di rito con il prosieguo, con invito a costituirsi nelle forme  
di cui all'art. 319 Cpc, con espresso avvertimento che in mancanza si  
procederà in loro legittima declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le  
seguenti

### CONCLUSIONI

voglia l'adito Giudice di Pace, *contrariis reiectis*, così provvedere:

1) Previa declaratoria dell'avvenuto pagamento delle somme richieste con le  
cartelle n. 017/2003/00082389/46/000, n. 017/2004/00061392/50/000,  
n. 017/2004/00098080)03/000 e n. 017/2005/00015569/59/000  
dichiarare, per le motivazioni esposte, l'illegittimità dell'iscrizione  
ipotecaria per l'importo di **€ 1.383,55**;

2) Per l'effetto di quanto sopra ordinarsi all'Agenzia delle Entrate di  
Benevento la cancellazione a proprie spese dell'ipoteca legale relativa  
all'importo di **€ 1.383,55**;

3) Condannarsi i convenuti, in solido o in ragione delle rispettive  
responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali,  
da liquidarsi con criterio equitativo e patiti dall'istante a seguito della  
illegittima iscrizione ipotecaria.

4) Vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali con attribuzione al  
procuratore antistatario.

*A fini del contributo unificato si dichiara che il valore delle cause è inferiore a € 5,2*

In via istruttoria si chiede sin d'ora l'interrogatorio formale del legale  
rappresentante p.t. della convenuta Sari con riserva di richiedere ulteriori  
mezzi di prova ritenuti opportuni.

Si deposita:

Copia estratti di ruolo;


Copia situazione cartelle;

Copia relazioni di notificazione;

Copia estratto dei RR.II.;

Caserta, li 13 ottobre 2006

Avv. Rosa Tagliaferri



600/73 lettera e) quando malgrado le ricerche del messo notificatore non si conosca in quale comune risiede il destinatario. Nella fattispecie l'indirizzo e la residenza del Pontillo erano note al messo notificatore il quale non avendo rinvenuto l'istante non ha assunto le necessarie informazioni nei luoghi in cui si sarebbe recato per eseguire la notifica e ove l'istante era sicuramente reperibile e conosciuto dai vicini. La illegittima e negligente condotta del messo notificatore ha consentito l'iscrizione ipotecaria sul bene citato all'insaputa del Pontillo con i pregiudizi già sopra richiamati e di cui si invoca il ristoro.

10. Che tale illegittima notifica inficia la validità della cartella n. 017/2003/00082389/46/000 costituente titolo esecutivo in base al quale è stata eseguita l'iscrizione ipotecaria, oggi contestata, di cui ne va sicuramente ordinata la cancellazione con conseguente condanna della convenuta al risarcimento danni.

11. Che, infine, tale procedimento è viziato nella parte in cui il concessionario, violando espressamente la normativa vigente, ha illegittimamente addebitato al Pontillo diritti e spese per iscrizione ipoteca per complessivi € 309,87. Invero l'art. 47 del D.Lgs. 46 del 26 febbraio 1999, espressamente prevede che **"I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario (...) in esenzione da ogni tassa e diritto"**. Quindi è evidente l'illegittimità dell'addebito di cui sopra il cui importo va sicuramente restituito al Pontillo maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Tutto ciò premesso, l'istante come sopra rappresentato e difeso

#### C I T A

1. la **SA.RI - Sannitica Riscossioni S.p.A.**, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica alla Via Magnani Ricotti n. 14, cap 28100 Novara;
2. l'**Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale

superano complessivamente **tre milioni di lire** (oggi pari ad € 1549,37)".

Che, quindi, essendo la somma iscritta a ruolo inferiore a tale limite perché pari ad **€ 1.383,55** è di tutta evidenza la illegittimità della iscrizione ipotecaria che non doveva essere effettuata per esiguità dell'importo iscritto a ruolo.

Che per fatto, colpa, inadempimento e violazione delle norme sulla correttezza, trasparenza e buona fede - addebitabili alla concessionaria - l'istante ha subito e subisce gravi danni patrimoniali e non patrimoniali da stress, ansia, danno esistenziale, turbamento della qualità della vita e pregiudizi derivanti dalla mancata libera disponibilità del proprio patrimonio.

Che il comportamento della concessionaria è, altresì, lesivo dei principio di trasparenza, correttezza, legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, e la normativa posta a tutela dei diritti del contribuente in merito alla chiarezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione Finanziaria e dei concessionari della riscossione nonché il diritto di difesa dell'istante.

l. Che altro motivo di nullità è rappresentato dalla violazione dell'art. 24 della Costituzione a tutela dell'esercizio del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle modalità, dei termini e dell'autorità alla quale è possibile ricorrere.

g. Che, inoltre, con riferimento alla cartella n. 017/2003/00082389/46/000, l'istante non ha mai avuto notizia di tale atto avendo appreso solo successivamente dallo stesso Concessionario che la notifica è avvenuta ex art. 60, D.P.R. 600/73 lettera e). Va detto che la notifica andava effettuata ex art. 140 Cpc in quanto come sostenuto da costante giurisprudenza (Cfr Cass. Civ., I Sez., 20.09.1999 n. 10799) la notifica deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140 Cpc **quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario** ma la notifica non sia avvenuta perché costui od altro possibile consegnatario non sia stato rinvenuto, deve essere effettuata, invece, ai sensi dell'art. 60 DPR



PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 9 NOV. 2006  
Legal

022775

Studio Legale  
AVV. ROSA TAGLIAFERRI

Via dei Vecchi Pini, 17 - 81100 Caserta  
Tel. 0823.345090 - fax 0823.283901 - cell. 347.4994743

Avv. Rosa Tagliaferri

Con la presente Le conferisco il più ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, e desistere e ritengo il Suo operato per rato e fermo. Con facoltà specifica di rinunciare agli atti e all'azione, nonché ad accettare rinuncia, nominare procuratori aggiunti e domiciliatari, precettare, eseguire titoli, promuovere procedure concorsuali e cautelari, chiamare terzi in causa, in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale. La autorizzo, altresì, estensivamente ad incassare tutte le somme connesse al presente giudizio e per esse a rilasciare quietanza e sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con la sottoscrizione della presente procura autorizzo il trattamento di tutti i dati personali da me forniti e i cui me ne assumo ogni responsabilità, anche in ordine alla loro esattezza e provenienza, ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferitoLe.

Eleggo domicilio presso il Suo studio in ~~Caserta~~ Anziano

*Rosa Tagliaferri*  
è autentica

(Avv. Rosa Tagliaferri)  
Settore

Prot. n. 9050

Del 11/11/06

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata Data 13/11/2006  
Nr. Prot. 0028135  
Oggetto ATTO DI CITAZIONE PONTILLO GIUSEPPE  
Dest. Avvocatura Settore

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

Atto di citazione

Per il sig. **PONTILLO GIUSEPPE**, nato a Capodrise (Ce) il 20.04.1958 e residente in Castelvenere (Bn) alla Via Tore snc, cf PNTGPP58D20B667U, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Rosa Tagliaferri con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti con studio alla ~~Piazza Anziano~~ 2 Airola (Bn)

PREMESSO

1. Che con lettera del 19 maggio 2005 la SA.RI. - Sannitica Riscossioni S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Benevento, comunicava al sig. Pontillo Giuseppe di aver eseguito in data 18 maggio 2005, presso il Ministro delle Finanze - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Benevento, specifica iscrizione ipotecaria sull'immobile ubicato in Castelvenere (Bn) alla Via Tore e riportato al NCEU alla p.lla 1146, di cui l'odierno attore è proprietario della quota di 500/1000.
2. Che l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita in base alle seguenti cartelle esattoriali: cartella n. 017/2003/00082389/46/000 di complessivi € 136,96; cartella n. 017/2004/00061392/50/000 di complessivi € 756,40; cartella n. 017/2004/00098080)03/000 di complessivi € 99,88 e cartella n. 017/2005/00015569/59/000 di complessivi € 80,44 e, quindi, un importo totale € 1.073,68 maggiorato di € 309,87 per diritti e spese per iscrizione ipotecaria per un valore finale di € 1.383,55.
3. Che tale importo è stato regolarmente pagato dall'istante.
4. Che la menzionata iscrizione ipotecaria è illegittima per violazione dell'art. 76 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, modificativo del D.P.R. 602/1973, il quale prescrive che "il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore